

# Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

del 20 dicembre 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

## **Art. 2**

La legge federale del 18 dicembre 1987<sup>3</sup> sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

### *Art. 21*

II. Sede e stabile  
organizzazione  
delle società e  
dei trust

<sup>1</sup> Per le società e per i trust ai sensi dell'articolo 149a la sede vale domicilio.

<sup>2</sup> È considerato sede di una società il luogo designato nello statuto o nel contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente.

<sup>3</sup> È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

<sup>4</sup> La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o in uno degli Stati dove vi è una sua succursale.

1 RS 101

2 FF 2006 517

3 RS 291

*Titolo prima dell'art. 149a*

**Capitolo 9a: Trust**

*Art. 149a*

- I. Definizione    Per trust s'intendono i trust istituiti con atto giuridico ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985<sup>4</sup> relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, indipendentemente dal fatto che siano stati provati per scritto conformemente all'articolo 3 della Convenzione.

*Art. 149b*

- II. Competenza    <sup>1</sup> In materia di trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione contenuta in tali disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. L'articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia.

<sup>2</sup> Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:

- a. una parte, il trust o un trustee ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito; o
- b. una parte rilevante dei beni posti in trust si trova in Svizzera.

<sup>3</sup> In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest'ultima al tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri:

- a. del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto;
- b. della sede del trust; o
- c. del luogo della stabile organizzazione, per le azioni fondate sull'attività di una stabile organizzazione in Svizzera.

<sup>4</sup> In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile proporre azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa mediante proroga di foro.

<sup>4</sup> RS 0.221.371; RU 2007 2855

*Art. 149c*

III. Diritto applicabile

<sup>1</sup> Il diritto applicabile ai trust è regolato dalla Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985<sup>5</sup> relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento.

<sup>2</sup> Il diritto applicabile designato dalla Convenzione è determinante anche per i trust per i quali, in virtù dell'articolo 5 della Convenzione, la stessa non è applicabile o, in virtù dell'articolo 13 della Convenzione, non vi è obbligo di riconoscimento.

*Art. 149d*

IV. Disposizioni speciali concernenti la pubblicità

<sup>1</sup> Se i beni in trust sono iscritti a nome dei trustee nel registro fondiario, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l'esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione.

<sup>2</sup> I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera sono iscritti su domanda nei rispettivi registri.

<sup>3</sup> Se non è menzionato né iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

*Art. 149e*

V. Decisioni straniere

<sup>1</sup> Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se:

- a. sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell'articolo 149b capoverso 1;
- b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;
- c. sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;
- d. sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust; o
- e. sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

<sup>2</sup> L'articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.

<sup>5</sup> RS 0.221.371; RU 2007 2855

### Art. 3

La legge federale dell'11 aprile 1889<sup>6</sup> sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

#### *Titolo prima dell'art. 284a*

#### **Titolo nono<sup>bis</sup>: Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust**

##### *Art. 284a*

A. Esecuzione per debiti sui beni in trust

<sup>1</sup> L'esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9a della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>7</sup> sul diritto internazionale privato (LDIP) dev'essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.

<sup>2</sup> Il luogo dell'esecuzione è la sede del trust ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell'amministrazione non si trova in Svizzera, l'esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

<sup>3</sup> L'esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.

##### *Art. 284b*

B. Fallimento di un trustee

In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.

### Art. 4

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui agli articoli 2 e 3.

<sup>6</sup> RS 281.1

<sup>7</sup> RS 291; RU 2007 2850

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

Il presidente: Peter Bieri

La segretaria: Elisabeth Barben

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Ueli Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2007.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, le leggi entrano in vigore il 1° luglio 2007.

4 aprile 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

